



Comune di Breganze

Provincia di Vicenza

ORDINANZA N. 8 DEL 13/12/2024

Oggetto: ORDINANZA DI LOTTA OBBLIGATORIA CONTRO LA PROCESSIONARIA DEL PINO

IL SINDACO

Richiamati:

- Il Decreto 30 ottobre 2007 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ad oggetto "Disposizioni per la lotta obbligatoria contro la processionaria del pino *Traumatocampa (Thaumetopoea) pityocampa* (Den. Et Schiff)";
- Il Decreto n. 9 del 23/09/2008 del Dirigente dell'Unità Periferica per i Servizi Fitosanitari della Regione Veneto;
- La comunicazione dell'Unità Periferica per i Servizi Fitosanitari della Regione Veneto prot. n. 225352 del 2010, inviata all'Azienda U.L.S.S. n. 4 "Alto Vicentino" - Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene e Sanità Pubblica - U.O. Igiene Urbana e Ambientale, con delucidazioni al Decreto n. 9 del 23/09/2008;
- La comunicazione dell'U.L.S.S. n. 4 "Alto Vicentino" - Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene e Sanità Pubblica - Igiene Urbana e Ambiente, prot. n. 9005/7.1 del 11/03/2010, inviata alla Regione Veneto, Direzione Fitosanitaria (Verona);
- La comunicazione dell'U.L.S.S. n. 4 "Alto Vicentino" - Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene e Sanità Pubblica - Igiene Urbana e Ambiente, prot. n. 14957/7.1 del 11/04/2016, pervenuta al prot. comunale n. 4648 del 12/04/2016, con indicazioni procedurali di lotta alla processionaria del pino;

Preso atto delle numerose segnalazioni di avvistamenti di nidi di processionaria su piante pubbliche e private nel territorio di Breganze;

Considerato che:

- i peli urticanti della processionaria si separano facilmente dalla larva che li porta sul dorso, nel corso di un contatto o più semplicemente sotto l'azione del vento;
- data la particolare struttura (terminano infatti con minuscoli ganci), questi peli si attaccano facilmente ai tessuti (pelle e mucose), provocando una reazione urticante data dal rilascio di istamina (sostanza rilasciata anche in reazioni allergiche);
- chi avesse ripetuti contatti con la processionaria presenta reazioni che peggiorano con ogni nuovo contatto. In casi gravi può verificarsi uno shock anafilattico, con pericolo mortale (orticaria, sudorazione, edema in bocca e in gola, difficoltà di respirazione, ipotensione e perdita di coscienza);
- la processionaria risulta molto pericolosa anche per gli animali, in particolare nei confronti di cavalli e cani, i quali, brucando l'erba o annusando il terreno, possono inavvertitamente ingerire i peli urticanti che ricoprono il corpo dell'insetto;

Appurato pertanto che la processionaria del pino è un insetto potenzialmente "pericoloso" per la salute umana e animale;

Ritenuto indispensabile provvedere al contenimento della proliferazione di questi insetti, con interventi di lotta obbligatoria alla processionaria del pino per le piante infettate e dislocate sul territorio comunale di Breganze, sia pubbliche che private;

Preso atto delle indicazioni dettate dall'Unità Periferica per i Servizi Fitosanitari della Regione Veneto e dal dell'U.L.S.S. n. 4 "Alto Vicentino" - Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene e Sanità Pubblica - Igiene Urbana e Ambiente, ora U.L.S.S. n. 7 "Pedemontana", che si riassumono in:

- lotta meccanica, con asportazione dei nidi e immediata distruzione con il fuoco;
 - lotta endoterapica, con iniezione al tronco di un fitofarmaco mortale per gli insetti che viene portato alle estremità della pianta attraverso la linfa e successivamente ingerito dalle larve;
- da eseguirsi, secondo le condizioni meteorologiche, nel periodo dicembre-febbraio di ogni anno;

Visto l'art. 50 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Tutto ciò premesso

ORDINA

Per le motivazioni in narrativa citate, a tutta la cittadinanza, di verificare la presenza di nidi di processionaria del pino nelle piante di loro proprietà e di provvedere alla immediata rimozione o eliminazione secondo le tecniche sopra indicate.

Si dovrà intervenire tempestivamente e senza ulteriore indugio e comunque non oltre il 28/02/2025.

AVVERTE

- Che ai sensi dell'art. 3, quarto comma, e 5, terzo comma, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 il responsabile del procedimento è il responsabile dell'Area n. 4 "Lavori Pubblici - Infrastrutture – Ecologia" del Comune di Breganze, dott. Mino Polga;
- Che è fatto assoluto divieto di abbandonare rami con nidi di processionaria nel territorio o il loro conferimento presso il centro di raccolta comunale o presso qualsiasi contenitore per la raccolta dei rifiuti;
- Che nessuna spesa di qualsiasi natura potrà essere in alcun modo addebitata al Comune di Breganze;
- Che all'Area n. 5 "Polizia Locale" del Comune di Breganze è deputata ogni attività di controllo e vigilanza sulla correttezza delle procedure e sul rispetto delle tempistiche del presente provvedimento, nonché alla emissione delle sanzioni di legge previste all'art. 52 del Regolamento di Polizia Urbana e Rurale, approvato con Deliberazione di C.C. n. 54 del 18/12/2012 per l'inottemperanza dell'ordinanza stessa;
- Che la presente ordinanza è da ritenersi valida per l'anno in corso e fino all'emissione di eventuale altra analoga ordinanza sostitutiva o modificativa;

DISPONE

Che la presente ordinanza venga resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune e sul sito istituzionale.

RENDE NOTO

Che il presente provvedimento è esecutivo a partire dal giorno della sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

COMUNICA

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso nei modi e tempi previsti dalla normativa vigente.

IL SINDACO

Ing. ALESSANDRO CRIVELLARO

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005)